UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.)
Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA
Fax 0694443332

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Latina

e.p.c.
Presidente dell'Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura

Richiesta applicazione della Circolare approvata in seduta plenaria dal C.S.M. del 13 gennaio 2016 n. 102/2016

Vista la circolare in oggetto,
vista la circolare P-10358/2003 del 26 maggio 2003 e successive modifiche relative ai criteri di nomina e conferma dei Giudici Onorari di Tribunale;
visto l'art. 50 del d Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190) istitutivo dell'ufficio del processo;

visto il decreto Decreto Ministero, Giustizia 01/10/2015 , G.U. 02/11/2015;
visti gli artt. 43 bis, 69 , 70, R.D. 301.1941 n.12;

premesso che:

con decreto legge già citato si provvedeva, all' art. 50, ad introdurre nel decreto legge 18.10.2012 n. 179, l'art. 16-octies, con istituzione dell'ufficio del processo, da intendersi un modello organizzativo strutturale, finalizzato a garantire la ragionevole durata del processo anche assicurando una innovazione nei modelli organizzativi e assicurando un efficiente impiego delle tecnologie di informazione e comunicazione, mediante impiego di personale di cancelleri, tirocinanti ex arti. 73 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

fanno parte di suddetto ufficio del processo presso le corti di appello i giudici ausiliari, mentre dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

considerato che:

- il decreto legge istitutivo conferiva mandato al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, di dare attuazione alle sue disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili:

---

con decreto del 1.10.2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale del 2.11.2015 il **Ministro ha dato attuazione** al dettato normativo al fine di approntare misure organizzative necessarie per il funzionamento di suddetto ufficio nel processo, a tal fine ha stabilito che l'inserimento dei giudici onorari nei tribunali nell'ufficio del processo non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti (art. 1 comma 2); inoltre ha conferito ai presidenti di Corte d'appello e di Tribunale il compito di assegnare le strutture organizzative del nominato ufficio del processo a supporto di uno o più giudici professionali, deputando presidente di sezione o giudici delegati al compito di coordinamento e controllo di suddette strutture;

con circolare del 13 gennaio 2016 n. 102, i**l Consiglio Superiore della Magistratura ha inteso a dare attuazione e specificare il ruolo dei magistrati onorari in servizio nell'ambito delle strutture organizzative denominate uffici del processo**, laddove il ministro aveva invece affrontato una disciplina riguardante cancellieri e tirocinanti e gli stagisti, riconoscendo l' importanza di una figura che tratta circa *"un terzo dei i dibattimenti monocratici dell'udienza civili, avendo la titolarità di ruoli propri ed emettendo un numero elevato di provvedimenti che contribuiscono sensibilmente l'innalzamento della produttività. I giudici onorari di tribunale inoltre integrano al collegio nei casi di necessità fornendo un apporto spesso indispensabile per la nella trattazione effettiva dei processi collegiali" nel* senso che qui di seguito si riporta:

- **la disciplina delle attività da svolgere all'interno dell'ufficio del processo, ove attuato, consentirà di avvalersi della professionalità dei giudici onorari,**con applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 numero 273 (che

prevede la indennità di euro 98,00 per cinque ore con raddoppio al loro superamento), al fine di incentivare la partecipazione dei giudici onorari a tali strutture, *posto che in assenza di qualunque compenso difficilmente verrebbe data la disponibilità ad affrontare i compiti onerosi che derivano dalla partecipazione all'ufficio del processo;*

- la necessità di **valorizzare l'attività del giudice onorario nell'autorganizzazione del proprio lavoro attraverso la sua sburocratizzazione delle modalità di svolgimento delle attività e la possibilità di accedere ad istituti che ne rendono meno precario il servizio in modo da valorizzare le esperienze maturate nell'ambito delle proroghe** ***ex lege;***
- all'articolo 12 comma 1, in suddetta circolare il CSM precisa quali sono i diritti e i doveri del giudice onorario di tribunale sottolineando l'assoluta indipendenza autonomia imparzialità e terzietà, aggiunge inoltre che l**a durata delle udienze pubbliche o in camera di consiglio viene desunta dal verbale,** mentre **per le attività di udienza eventualmente svolte mediante partecipazione all'ufficio del processo si applica articolo quattro commi 1 e 1-bis il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 che disciplina la remunerabilità mediante indennità.**

CONSIDERATO CHE:

il C.S.M. in varie delibere si è pronunciato in merito alla nozione di udienza, proprio in relazione alla disciplina della remunerabilità delle attività prestate dai giudici onorari di tribunale come stabilita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, così come da ultimo modificato dall'art. 3-bis D.L. 2 ottobre 2008, n. 151.

In tale senso, si definisce come udienza una seduta svolta davanti ad un giudice in un segmento temporale continuo, con evidente inclusione, nel suo alveo, dell'udienza celebrata in Camera di Consiglio - ciò con importante riferimento all'inclusione in essa anche delle attività di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., nonché dei riti camerali di cui all'art. 742-bis c.p.c..

Si è sottolineato come non esista una definizione generale ed autonoma di udienza nel diritto processuale, essendo solo disciplinata l'attività di verbalizzazione che ivi viene svolta, mentre nel diritto sostanziale la nozione di udienza è richiamata dall'art. 343 c.p., "*in senso tecnico giuridico, sia con riguardo al procedimento civile sia a quello penale, il termine udienza sta ad indicare il periodo di tempo durante il quale i giudici esercitano la loro attività, alla presenza effettiva o virtuale delle parti o dei loro difensori*" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 3010 del 28 giugno 1971; nonché vd., in conformità, Cass. Pen., Sez. VI, n. 4482 del 19 dicembre 1979 e

Cass. Pen., Sez. VI, n. 7730 del 7 luglio 1982). *In buona sostanza, per udienza, in linea generale, deve intendersi il segmento procedurale in cui le parti interloquiscono con il giudice al fine di sostenere le proprie richieste o fornire informazioni, individuandosi con tale nozione il momento in cui l'attività di amministrazione della giustizia si realizza mediante l'ascolto da parte del giudice, prescindendosi dalla forma pubblica (dibattimento) o riservata (Camera di Consiglio) del medesimo, dalla tipologia del provvedimento alla cui assunzione l'attività stessa è deputata, nonché dalla natura contenziosa o volontaria dell'attività giurisdizionale nel cui ambito l'attività di ascolto si iscrive. Perché possa ritenersi svolta un'udienza, sia essa ordinaria che straordinaria, è necessario che vi sia la redazione di un apposito verbale, attestante l'intervenuto svolgimento di attività giurisdizionale. " (quesito 30 luglio 2013 C.S.M.).*

Ebbene, ciò posto, la circolare del 13 gennaio 2016 aggiunge, all'articolo 12, la remunerabilità in forma indennitaria anche delle attività ricadenti nell'ambito dell'ufficio del processo, *"al fine di incentivare la partecipazione dei giudici onorari a tali strutture posto che, in assenza di qualunque compenso, difficilmente verrebbe data la disponibilità ad affrontare i compiti onerosi che derivano dalla partecipazione all'ufficio del processo. ".*

Deve ritenersi così che il c.s.m. abbia affermato la remunerabilità di attività extra udienza ma strumentali al procedimento decisorio che non rientrano nella locuzione di udienza pubblica o camerale, diversamente ragionando l'estensione indennitaria presente nel comma 2 dell'art. 12 della circolare non avrebbe ragione di essere, in quanto sarebbe stata una inutile ripetizione di quanto già acquisito, meramente ridondante.

A ciò si aggiunga che già ai VPO spetterebbe, in forza della legge 186/2008, oltre all'indennità di udienza, anche una indennità per ogni altra attività diversa da quella di udienza, delegabile ex artt. 15 e 25 del DLvo 274/2000 (istitutivo della funzione penale del Giudice di Pace) di seguito elencata in:

- formulazione del capo d'imputazione ed autorizzazione alla citazione dell'imputato o, formulazione del decreto di archiviazione;
- richieste e provvedimenti da espletarsi entro 10 gg dalla presentazione del ricorso immediato al Giudice di pace;
- richieste di indagini suppletive.

Nonché attività delegate ex art. 72 R.D. 12/1941 ovvero:

- partecipazione all'udienza dibattimentale innanzi al giudice monocratico;
- partecipazione all'udienza con rito direttissimo e convalide arresto o fermo;

UNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.)
Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA
Fax 0694443332

- richiesta di emissione decreti penali di condanna;
- procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 cpp e art. 655 comma 2 cpp;
- procedimenti civili di volontaria giurisdizione ove è prevista la presenza del pubblico ministero.

Purtuttavia, mentre in alcune Procure di Italia tali attività vengono delegate ai vice procuratori mediante la creazione dei cd. Uffici Affari Semplici che in un certo senso anticipano l'ufficio del processo, in altre occorre ancora rendere attuale la circolare in oggetto e la disposizione legislativa richiamata uniformando il trattamento e l'utilizzo dei vice procuratori onorari nel territorio nazionale.

Tutto ciò premesso,

si chiede alla SV ill.ma Presidente di Tribunale di Latina di provvedere, anche previa riunione organizzativa, alla elaborazione delle modalità applicative concrete della circolare in oggetto, eventualmente, qualora lo ritenga opportuno e necessario, predisponendo la costituzione formale degli uffici del processo nell'ambito di Codesto Tribunale.

Genova, lì 9.2.2016

Presidente
dott.ssa Rossana Ferrari

con delega all'invio tramite PEC della dott.ssa Anna Puliafito

DECRETO N° 177
del 30 GIU. 2016

TRIBUNALE DI LATINA

Piazza Bruno Buozzi, 5 – 04100 Latina – fax 0773/694825 –tel. 0773 – 4781

Il Presidente del Tribunale

Premesso che con circolare P793/206 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato che le attività dei giudici onorari che si svolgano in seno all'ufficio del processo, ove attuato, potranno essere oggetto di indennità ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.273 del 28 luglio 1989;

considerato che i giudici onorari di questo Tribunale sono inseriti nel quadro di attuazione del programma di gestione 2016, in affiancamento ai giudici professionali o come assegnatari di ruoli autonomi nella prospettiva sinergica dell'ufficio del processo;

Dispone

I giudici onorari addetti al settore civile e penale possono svolgere le attività loro affidate, non coincidenti, con le udienze nella sede del Tribunale, a ciò destinando un giorno a settimana da fissare con il presidente della sezione cui sono assegnati, permanendo in tale giorno in locali che saranno all'uopo loro riservati, per un numero di ore non superiore a cinque. Per attività che si prolungassero ulteriormente sarà applicato quanto previsto dal comma 1 bis art. 4 del citato decreto.

L'avvenuto svolgimento dell'attività, come sopra indicata e temporalmente delimitata, sarà attestato dal direttore o dal funzionario responsabile della cancelleria di riferimento, mediante la compilazione di un "foglio di presenza" sul quale i giudici onorari apporranno la loro firma e l'indicazione dell'orario di inizio e fine del servizio, secondo il facsimile allegato al presente decreto.

Saranno considerate ai fini della liquidazione anche le prestazioni già rese e certificate.

Latina 30.6.2016

Il Presidente del Tribunale
Catello Pandolfi

TRIBUNALE DI LATINA

ATTIVITA' GOT PER UFFICIO DEL PROCESSO

FOGLIO DI PRESENZA DEL GIORNO _____

COGNOME E NOME	ENTRATA	FIRMA	USCITA	FIRMA

Art. 12
Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, la durata delle udienze, pubbliche o in camera di consiglio, viene desunta dal verbale.

Alle attività di udienza eventualmente svolte mediante partecipazione all'ufficio del processo di cui all'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applica l'art. 4, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186.

3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai giudici onorari di tribunale.

4. Il giudice onorario di tribunale ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Successivamente e fino al compimento dei sei anni di età del figlio si applicano alla madre giudice onorario di tribunale, ovvero al padre giudice onorario di tribunale vedovo o affidatario esclusivo della prole, le disposizioni in tema di organizzazione del lavoro giudiziario previste dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 160/96 del 10 aprile 1996, modificata con circolare n. P-98-05257 del 6